

TAR Umbria (sede di Perugia), 5 settembre 2023, n. 506: bonifica di siti contaminati – titolarità dell'autorizzazione al progetto di bonifica

La decisione in commento evidenzia che l'art. 242 comma 7 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha un chiaro intento di semplificazione procedimentale e di individuazione di un unico soggetto responsabile di tutte le attività amministrative ed operative finalizzate alla risoluzione dell'inquinamento. Espressamente, infatti, il Legislatore ha ricompreso tra le autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione regionale sul progetto di bonifica anche quella relativa *«allo scarico delle acque emunte dalle falde»*.

Tale soggetto sarà titolare dell'autorizzazione regionale, sostitutiva a tutti gli effetti delle autorizzazioni, delle concessioni, dei concerti, delle intese, dei nulla osta, dei pareri e degli assensi previsti dalla legislazione vigente, necessaria all'attuazione della bonifica.

Ciò, tuttavia, non impedisce che il "soggetto responsabile" che abbia presentato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza si avvalga di soggetti terzi per l'esecuzione delle singole lavorazioni, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione in relazione alla corretta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di rilascio dell'autorizzazione.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202200222&nomeFile=202300506_01.html&subDir=Provvedimenti